

DECRETO 30 aprile 2010.

Direttive relative alle cure termali.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
PER LE ATTIVITÀ SANITARIE
E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO**

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978;
Vista la legge n. 323 del 24 ottobre 2000;

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il R.D. n. 1924 del 28 settembre 1919;

Visto il D.M. 20 gennaio 1927;

Visto il D.C.G. n. 1858 del 7 novembre 1939;

Visto il decreto legislativo n. 105 del 25 gennaio 1992, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva n. 80/777/CEE;

Visto il D.M. n. 542 del 12 novembre 1992, "Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali" e successive modifiche ed integrazioni (D.M.S. 31 maggio 2001 e D.M.S. 29 dicembre 2003);

Vista la circolare ministeriale n. 19 del 12 maggio 1993;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 5 del 5 febbraio 1979 "Trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative concernenti le acque minerali e gli stabilimenti termali";

Vista la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale";

Visto il D.P.Reg. n. 131 del 29 aprile 2009, relativo alla riorganizzazione delle strutture intermedie dei dipartimenti dell'Assessorato della sanità;

Visto il decreto n. 1765 del 31 agosto 2009, con il quale sono state rese operative le aziende del servizio sanitario regionale, istituite con l'art. 8 della legge regionale n. 5/2009;

Visto quanto richiamato nell'allegato 1 sub a) dell'accordo per l'erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2003-2004;

Visto il provvedimento della Conferenza Stato-Regioni-Provincie autonomea di Trento e Bolzano del 13 gennaio 2005, suddiviso in due parti rispettivamente pubblicate nella G.U.R.I. n. 28/2005 e nella G.U.R.I. n. 29/2005, in materia di prevenzione della legionellosi;

Visto quanto disposto nella circolare n. 61 del 9 agosto 1976 e successivi aggiornamenti ed integrazioni in materia di analisi delle acque termo-minerali naturali;

Vista la nota del 10 febbraio 1989, prot. n. 113.4.0032 dell'Assessore regionale per la sanità in cui venivano ricordate le norme relative alla conduzione e alla periodicità dei prelievi per le analisi di routine delle acque in uso negli stabilimenti termali;

Visti l'art. 4 della legge regionale 16 aprile 2003 n. 4, la circolare n. 3 prot. n. 19291 del 30 dicembre 2003 e la circolare n. 1 del 28 febbraio 2007 dell'Assessorato regionale del bilancio, nei quali vengono sancite l'obbligatorietà e le modalità di corresponsione delle tasse di concessione governativa anche da parte delle strutture termali;

Decreta:

Capo 1

Erogazione delle cure termali

1. Le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che:

a) risultano in regola con l'atto di concessione mineraria o subconcessione o con altro titolo giuridicamente valido per lo sfruttamento delle acque minerali utilizzate;

b) utilizzano, per finalità terapeutiche, acque minerali e termali, nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, lettera t), della legge

23 dicembre 1978, n. 833 e 119, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

c) sono in possesso dell'autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

d) rispondono ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi definiti ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

2. Gli stabilimenti termali che erogano prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi cutanei presenti (centro benessere) devono utilizzare appositi e distinti locali, facilmente individuabili rispetto a quelli utilizzati per le cure termali; le predette attività devono essere debitamente autorizzate e comunicate dettagliatamente al dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (a seguire DASOE), contestualmente alla richiesta di autorizzazione annuale.

3. Le cure termali possono essere erogate a carico del servizio sanitario regionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 323/2000, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate, ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

4. L'autorizzazione sanitaria di cui al punto 1, lettera c), potrà essere rinnovata, a condizione che:

a) Vengano mantenuti i requisiti minimi previsti dalle norme vigenti e tale condizione venga verificata in sede di sopralluogo da parte di questo Assessorato (o altra struttura all'uopo delegata) ovvero venga autocertificata (dichiarazione di nulla mutuo) secondo le modalità previste dalla legge.

b) Le aziende termali devono essere in regola con tutte le norme anti-inquinamento ed in particolare con quelle che riguardano lo smaltimento dei rifiuti sanitari speciali pericolosi.

c) Venga prodotta annualmente, con le modalità previste dalla legge, certificazione antimafia relativa alla rappresentante legale dell'azienda termale e a tutti i componenti del consiglio di amministrazione.

d) Venga comunicato al DASOE ad ogni inizio della stagione termale il nome del direttore sanitario incaricato, in possesso del diploma di specializzazione in idroclimatologia o discipline equipollenti, igiene e medicina preventiva o discipline equivalenti, oppure del diploma di laurea in medicina e chirurgia, con documentata competenza acquisita in campo termale per almeno cinque anni, congiuntamente con l'autocertificazione di non esistenza di situazioni di incompatibilità e la certificazione di iscrizione all'albo professionale.

e) Vengano comunicate tempestivamente al DASOE, ad ogni inizio dell'anno, le date di apertura e di chiusura dei reparti di cura, sia per le strutture termali che operano tutto l'anno che per quelle che operano soltanto per alcuni mesi.

f) Venga comunicato in tempo utile al DASOE il calendario dei prelievi per le analisi delle acque termo-minerali in uso.

g) Vengano eseguite le analisi delle acque in uso presso lo stabilimento e venga comunicato al DASOE l'esito delle stesse, precedentemente all'inizio di ogni stagione termale.

h) Vengano ottemperate tutte le norme vigenti in materia di sorveglianza e controllo delle infezioni da legionella.

i) Le aziende termali che intendono esercitare la loro attività nell'anno di riferimento devono provvedere al versamento della quota annuale della tassa di concessione governativa regionale (TCGR) e trasmettere relativa attestazione di versamento entro il non oltre il 31 gennaio, per consentire al DASOE di comunicare entro il 28 febbraio, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 16 aprile 2003, della circolare n. 3 prot. n. 19291 del 30 dicembre 2003 e della circolare n. 1 del 28 febbraio 2007, all'Assessorato regionale del bilancio l'elenco delle strutture tenute al pagamento della tassa di concessione governativa regionale.

5. L'azienda termale, in regola con tutto quanto previsto ai precedenti punti, deve ritenersi autorizzata alla riapertura dei reparti di cura solo dopo aver ricevuto da parte di questo dipartimento apposito nulla osta riportante specificamente le prestazioni autorizzate.

Capo 2

Analisi delle acque termo-minerali in uso negli stabilimenti termali

6. Come indicato alla lettera g) del precedente punto 4., ad ogni inizio d'anno o, comunque, prima dell'apertura della stagione termale, le aziende termali devono procedere ai prelievi per l'esecuzione delle analisi chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche di tutte le acque termo-minerali in uso presso i propri reparti di cura. Per le acque catalogate come "radioattive" va determinata contestualmente anche la radioattività.

7. Devono essere eseguite, almeno ogni sei mesi, le analisi per la ricerca della legionella pneumophila presso i laboratori di riferimento regionale.

8. I risultati delle analisi di cui al precedente punto 6. devono essere trasmessi entro il 31 gennaio, congiuntamente all'attestazione di versamento della TCGR ed alle certificazioni di cui al punto 4, lettera a), lettera c) e lettera d), al DASOE che, in caso di esito favorevole delle stesse, emette il nulla osta di competenza alla riapertura annuale dei reparti di cura.

9. Le analisi batteriologiche di tutte le acque utilizzate negli stabilimenti di cura devono essere ripetute almeno ogni tre mesi, in caso vengano erogate solamente cure esterne (fanghi e bagni) ed almeno ogni mese in caso venga anche erogata crenoterapia interna (cure idropiniche, cure inalatorie, irrigazioni).

10. Le analisi chimiche e chimico-fisiche di cui al punto 6., eseguite alla sorgente, devono essere ripetute almeno con cadenza semestrale, e specificatamente nel periodo novembre-marzo (piovosità), e l'altro nel periodo giugno-settembre (siccità).

11. I prelievi delle analisi di cui ai punti 6. e 9. devono essere eseguiti, ai sensi delle norme vigenti, alla sorgente (a tutte le sorgenti, in caso ne siano autorizzate più di uno) e all'emergenza nei reparti di cura.

12. I prelievi delle analisi di cui al precedente punto 7. devono avvenire con le modalità previste dal provvedimento del 13 gennaio 2005, pubblicato nelle GURI n. 28/2005 e n. 29/2005.

13. I prelievi di cui al punto 6. per le acque catalogate come radioattive dovranno essere effettuate con cadenza semestrale.

14. La data dei prelievi di cui ai precedenti punti deve essere concordata con il DASOE almeno 15 giorni prima, per consentire, in conformità alla normativa vigente, al

personale preposto di presenziare alle operazioni di campionamento.

15. I prelievi di cui ai punti 6., 9., 10., e 13., devono essere eseguiti dai laboratori in possesso di autorizzazione ai sensi del D.C.G. n. 1858 del 7 novembre 1939 e successive modifiche ed integrazioni.

16. I risultati delle analisi di cui ai punti precedenti devono essere trasmessi tempestivamente al DASOE, congiuntamente alla copia del verbale di prelievo, per le relative valutazioni.

Capo 3

Registri obbligatori

17. Le aziende termali sono tenute a detenere e mantenere aggiornati il registro di smaltimento dei rifiuti sanitari speciali pericolosi, oltre ai registri previsti dall'articolo 37 del D.M. 20 gennaio 1927, di seguito enunciati:

- a) registro delle precipitazioni atmosferiche
- b) registro delle portate
- c) registro delle ripartizioni alle opere di presa, etc.
- d) registro delle analisi e delle indagini periodiche
- e) registro nosologico
- f) registro degli interventi dei medici
- g) registro delle ispezioni
- h) registro dei reclami.

Capo 4

18. L'inosservanza anche parziale di quanto disposto nei precedenti punti può determinare la sospensione temporanea dell'autorizzazione all'esercizio dello stabilimento termale.

Capo 5

19. Il nulla osta autorizzativo, rilasciato dal DASOE, ha validità annuale, solo se non intercorreranno fatti che ne indurranno la sospensione o la revoca. Lo stesso verrà trasmesso, oltre che alla struttura che ne ha fatto richiesta, al dipartimento di pianificazione strategica, che provvederà al pagamento delle prestazioni erogate soltanto nei periodi appositamente autorizzati ed alla A.S.P., segnatamente al dipartimento di prevenzione, che provvederà a vigilare sul mantenimento, nel corso dell'anno di riferimento, dei requisiti igienico-sanitari minimi previsti dalla normativa vigente.

Capo 6

20. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si rimanda alle specifiche normative di riferimento. In particolare si precisa che, per quanto attiene le attività collaterali ai trattamenti termali, previste al capo 1 punto 2., come, ad esempio, centri benessere o trattamenti estetici etc., queste devono essere preventivamente autorizzate, ai sensi delle normative specifiche in atto vigenti, e devono essere esercitati in appositi locali facilmente individuabili con divieto di commistione di attrezzature e/o personale impiegati per le cure termali.

21. Le direttive contenute nel presente decreto avranno decorrenza immediata, fatta eccezione per quanto previsto al punto 4, lettera d), e al punto 5. che varranno a decorrere dall'anno 2011.

22. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 30 aprile 2010.

ZAPPIA